

ALLEGATO 1 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di manutenzione sui mezzi e sistemi antincendio del parcheggio interrato Oriente e la manutenzione degli estintori presenti nelle sedi di Jtaca (via Equilio, 15/a e via Cristofori Bartolomeo n. 4 in Jesolo) e negli scuolabus.

Le attrezzature ed impianti antincendio oggetto della manutenzione sono individuati nell'art. 3.1 e 3.2 con l'indicazione delle scadenze entro le quali svolgere il controllo periodico ovvero l'insieme degli interventi finalizzati a mantenere in efficienza ed in buono stato tutte le attrezzature che rientrano nel sistema antincendio.

Art. 2

Classificazione tipologie di intervento

Nel presente servizio possono distinguersi 3 (tre) forme di intervento:

- 1) **MANUTENZIONE ORDINARIA:** con ciò intendendosi le operazioni che si attuano in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, limitatamente a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiale di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste; si specifica che per scadenza semestrale si intende manutenzione entro i 6 mesi successivi al controllo eseguito e per scadenza trimestrale delle pompe si intende entro i 3 mesi successivi all'ultimo controllo semestrale.
- 2) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** con ciò intendendosi il tipo di intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione;
- 3) **PRONTO INTERVENTO:** con ciò intendendosi le operazioni richieste d'urgenza, non programmate, che dovranno ottenere immediata prestazione entro 60 minuti dalla chiamata, e afferenti, mediante telefonata ai cellulari che verranno



comunicati dall'aggiudicatario al responsabile della sosta prima della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione una piattaforma sempre accessibile e consultabile dalla stazione appaltante, nella quale saranno prontamente caricati tutti gli interventi eseguiti. L'aggiudicatario dovrà indicare in detta piattaforma il successivo intervento obbligatorio per legge, in modo tale da avere tempestivamente aggiornata la situazione degli impianti.

Art. 3

Manutenzione ordinaria

Lo svolgimento dei servizi di assistenza tecnica per le operazioni di CONTROLLO su mezzi e sistemi antincendio indicati di seguito, nel pieno rispetto dei seguenti standard:

Mezzo antincendio	Ente	Norma	Ultima Edizione
<i>ESTINTORI</i>	<i>UNI</i>	<i>9994-1</i>	<i>2024</i>
<i>IMPIANTI AD IDRANTI-NASPI</i>	<i>UNI</i>	<i>671-3</i>	<i>2009</i>
<i>GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE</i>	<i>UNI-EN</i>	<i>12845</i>	<i>2009</i>
<i>RETE IDRANTI</i>	<i>UNI</i>	<i>10779</i>	<i>2021</i>
<i>SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO</i>	<i>UNI</i>	<i>11473</i>	<i>2014</i>

3.1 Parcheggio Oriente

ANNO 2025 PARK ORIENTE CONTROLLI SEMESTRALI (ENTRO 30.04 – 31.10)

PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA (Estintori, porte REI, uscite di emergenza)

Sostituzione di 9 estintori polvere kg 6 (solo I semestre)

Controllo di 9 estintori polvere kg 6 (solo secondo semestre)

Controllo n. 05 porte 1 anta REI + 1 uscita di emergenza+ 1 uscita di emergenza su



grigliato

Compilazione verbale di verifica

IMPIANTO RETE IDRANTI – Controlli semestrali

Controllo n. 06 naspi

Compilazione verbale di verifica

IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE AUTORIMESSA – Controlli semestrali

Pulizia aspirazione pompa

Controllo integrità e carica batterie (durata circa 2 - 3 anni)

Controllo tubo di scarico pompe

Controllo gruppo inverter

Prova funzionamento

IMPIANTO ELETTRICI DI EMERGENZA – Controlli semestrali

Pulsanti di sgancio elettrico n. 1

Lampade di emergenza n. 9

IMPIANTO DI RIVELAZIONE – Controlli semestrali

4 pulsanti-33 rivelatori-7 targhe-1 centrale

ANNO 2026 PARK ORIENTE CONTROLLI SEMESTRALI (ENTRO 30.04 – 31.10)

PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA (Estintori, porte REI, uscite di emergenza)

Controllo di 9 estintori polvere kg 6

Controllo n. 05 porte 1 anta REI + 1 uscita di emergenza+ 1 uscita di emergenza su grigliato

Compilazione verbale di verifica

IMPIANTO RETE IDRANTI – Controlli semestrali

Controllo n. 06 naspi

Compilazione verbale di verifica

IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE AUTORIMESSA – Controlli semestrali

Pulizia aspirazione pompa

Controllo integrità e carica batterie (durata circa 2 - 3 anni)



Controllo tubo di scarico pompe
Controllo gruppo inverter
Prova funzionamento

IMPIANTO ELETTRICI DI EMERGENZA – Controlli semestrali

Pulsanti di sgancio elettrico n. 1
Lampade di emergenza n. 9

IMPIANTO DI RIVELAZIONE– Controlli semestrali

4 pulsanti-33 rivelatori-7 targhe-1 centrale

ANNO 2027 PARK ORIENTE CONTROLLI SEMESTRALI (ENTRO 30.04 – 31.10)

PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA (Estintori, porte REI, uscite di emergenza)

Controllo di 9 estintori polvere kg 6
Controllo n. 05 porte 1 anta REI + 1 uscita di emergenza+ 1 uscita di emergenza su
grigliato
Compilazione verbale di verifica

IMPIANTO RETE IDRANTI – Controlli semestrali

Controllo n. 06 naspi
Compilazione verbale di verifica

IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE AUTORIMESSA – Controlli semestrali

Pulizia aspirazione pompa
Controllo integrità e carica batterie (durata circa 2 - 3 anni)
Controllo tubo di scarico pompe
Controllo gruppo inverter
Prova funzionamento

IMPIANTO ELETTRICI DI EMERGENZA – Controlli semestrali

Pulsanti di sgancio elettrico n. 1
Lampade di emergenza n. 9

IMPIANTO DI RIVELAZIONE – Controlli semestrali

4 pulsanti-33 rivelatori-7 targhe-1 centrale

ANNO 2028 PARK ORIENTE CONTROLLI SEMESTRALI (ENTRO 04.04)



PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA (Estintori, porte REI, uscite di emergenza)

Controllo di 9 estintori polvere kg 6

Controllo n. 05 porte 1 anta REI + 1 uscita di emergenza+ 1 uscita di emergenza su grigliato

Compilazione verbale di verifica

IMPIANTO RETE IDRANTI – Controlli semestrali

Controllo n. 06 naspi

Compilazione verbale di verifica

IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE AUTORIMESSA – Controlli semestrali

Pulizia aspirazione pompa

Controllo integrità e carica batterie (durata circa 2 - 3 anni)

Controllo tubo di scarico pompe

Controllo gruppo inverter

Prova funzionamento

IMPIANTO ELETTRICI DI EMERGENZA – Controlli semestrali

Pulsanti di sgancio elettrico n. 1

Lampade di emergenza n. 9

IMPIANTO DI RIVELAZIONE – Controlli semestrali

4 pulsanti-33 rivelatori-7 targhe-1 centrale

3.2 Estintori sedi e scuolabus

Entro 31.03.25

n. 1 fornitura nuovo estintore polvere kg. 6

n. 1 ritiro estintore obsoleto

n. 52 controlli

Entro 30.09.25

n. 2 Revisioni estintore polvere kg. 6

n. 51 controlli

Entro 31.03.26

n. 53 controlli

Entro 30.09.26



- n. 3 fornitura nuovo estintore polvere kg. 6
- n. 3 ritiro estintore obsoleto
- n. 8 revisioni estintore polvere kg. 6
- n. 21 revisioni estintore schiuma lt. 6
- n. 21 controlli

Entro 31.03.27

- n. 53 controlli

Entro 30.09.27

- n. 3 collaudi estintori CO2 kg. 5
- n. 1 fornitura nuovo estintore polvere kg. 6
- n. 1 ritiro estintore obsoleto
- n. 1 fornitura nuovo estintore polvere kg. 50
- n. 1 ritiro carrel. obsoleto
- n. 48 controlli

Entro 31.03.28

- n. 53 controlli

Art. 4

Manutenzione straordinaria

Per le attività di manutenzione straordinaria rilevate contestualmente ad un intervento di manutenzione ordinaria, l'appaltatore formulerà un preventivo, ovvero laddove l'appaltatore ravveda l'urgenza di eseguire l'intervento, un consuntivo che dovrà comunque trovare autorizzazione scritta sul rapportino lavoro, dal responsabile Itaca.

Nel caso in cui i lavori implicino spese superiori a € 4.000,00 , l'appaltatore dovrà indicare un termine congruo per l'esecuzione del lavoro da parte della stazione appaltante. Nel frattempo l'appaltatore dovrà continuare ad erogare il servizio. La stazione appaltante si riserva di chiedere preventivo di spesa ad altri operatori.

Art. 5

Pronto intervento

TUTTE le prestazioni di Pronto Intervento che si rendessero necessarie, oltre alle normali visite di controllo stabilite, per i seguenti motivi:

- a) Eventuali necessità specifiche per orari al di fuori da quanto stabilito nelle presenti condizioni contrattuali;



b) Interventi straordinari, oltre alle visite stabilite, per operazioni di riparazione, sostituzione di pezzi, rimessa in marcia degli impianti, ricariche e quant'altro necessario a ripristinare il corretto funzionamento dei mezzi e sistemi antincendio in conformità a quanto richiesto dalle norme.

c) Interventi tecnici per guasti causati da: calamità, compresi tra l'altro incendi, inondazioni, acqua, vento o fulmini, cause accidentali, cattivo uso, negligenza, vandalismo, furto o rapina e quant'altro richiedesse la necessità di ripristinare il corretto funzionamento dei mezzi e sistemi antincendio in conformità a quanto richiesto dalle norme, anche se non espressamente indicato;

verranno conteggiate a consuntivo alle quotazioni offerte dall'appaltatore:

DIRITTO DI CHIAMATA

COSTO TECNICO

ORE VIAGGIO

TRASFERTA/PASTO.

Per le attività di pronto intervento, l'aggiudicatario formulerà un consuntivo che dovrà comunque trovare autorizzazione scritta del responsabile Jtaca sul rapportino lavoro rilasciato dall'appaltatore, applicando le tariffe offerte in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6

Importo contrattuale e corrispettivo – durata

Il contratto avrà durata dalla sottoscrizione del contratto/verbale di consegna anticipata fino al 04.04.2028.

L'importo stimato per le prestazioni di manutenzione ordinaria controllo/revisione estintori per quattro anni di affidamento e posto a base d'asta ammonta ad € 12.190,50 esclusa iva.

Per quanto riguarda le prestazioni di manutenzione straordinaria e di pronto intervento si stimano fino a concorrenza di euro 12.000 esclusa iva.

L'importo contrattuale complessivo stimato è pari a euro 24.190,50 + eventuale variante alle stesse condizioni ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/23 per l'importo di euro 4.838,10 + eventuale proroga di tre mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. 36/23 per l'importo di euro 1.511,91 + iva a norma di legge.



Il CCNL individuato dalla stazione appaltante per la presente prestazione è il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, codice CNEL id H011, che costituirà il parametro per le eventuali verifiche dell'equivalenza del trattamento economico e normativo.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. 36/2023 stima i seguenti costi medi orari della manodopera:

livello III euro 20,18;

livello IV euro 18,35;

livello V euro 17,22

Art. 7

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni

La stazione appaltante prima dell'esecuzione del contratto si riserva di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, di cui il RUP si avvarrà per la direzione ed il controllo della esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, in caso di mancata nomina del DEC, l'incarico di direttore della esecuzione è ricoperto dal RUP.

Art. 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei



luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. In caso di mancata contestazione, l'impresa decade dal diritto di far valere pretese economiche derivanti dalle circostanze non verbalizzate.

La stazione appaltante si riserva di far ordinare dal direttore dell'esecuzione l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica in apposito verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. In caso di mancata contestazione, l'impresa decade dal diritto di far valere pretese economiche derivanti dalle circostanze non verbalizzate.

Art. 9

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato o dal RUP, e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 10

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni non sostanziali al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto (art. 120 comma 8 dlgs 36/2023).

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non



sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 11

Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12

Revisione dei prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 36/2023

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i prezzi alla produzione dell'industria – mercato interno (PPI) utilizzando i seguenti parametri del sistema rivaluta: tipo periodo "da mese a mese", suddivisione periodo "mensile", ateco/raggruppamento principali industrie "Riparazione e manutenzione di macchinari", tipo interrogazione "variazione".

A mero titolo esemplificativo, con riferimento a ciascuna delle voci di costo che compongono il costo complessivo della prestazione si applica la variazione dell'indice PPI inserendo il mese dell'aggiudicazione e il mese in cui viene compiuto il calcolo, utilizzando l'ultimo indice disponibile a quella data; laddove la somma delle variazioni delle singole voci dovesse superare il 5% dell'importo complessivo del contratto la revisione opererà nella misura dell'80% eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La stazione appaltante verifica la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con cadenza annuale, decorrenti dalla data di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema



ponderato di indici, individuati al comma precedente al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La revisione dei prezzi è riconosciuta con provvedimento espresso della stazione appaltante che provvederà ad applicare la revisione ai corrispettivi per le prestazioni successive, ancorché già eseguite, al momento in cui si è verificata la condizione della revisione (variazione indice istat superiore al 5%).

Non sarà concessa la revisione dei prezzi applicata unilateralmente da parte dell'operatore economico, prima della valutazione e comunicazione della stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico provveda ad emettere fatture contenenti una revisione dei prezzi non autorizzata la stazione appaltante provvederà al pagamento nel momento in cui l'operatore economico avrà emesso nota di credito e una nuova fattura per l'importo corretto. In tale caso, il credito risultante dalla fattura non sarà esigibile e non decorrono interessi sulle fatture emesse per importo errato.

Solo previo accordo scritto con la Stazione appaltante, la fattura potrà essere pagata e le eccedenze di prezzo verranno recuperate in occasione della emissione della successiva fattura dal cui importo andrà detratta la maggior somma indebitamente fatturata per la revisione dei prezzi non spettante.

Quando l'applicazione della revisione non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) dell'allegato II.2bis del codice la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice

Art. 13

La sospensione dell'esecuzione del contratto.



Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 14

Il certificato di regolare esecuzione

L'esecuzione della prestazione è soggetta alla verifica della regolare esecuzione della stessa attraverso l'emissione del responsabile del progetto dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre tre mesi dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 15

Pagamenti

I tempi e le modalità di pagamento sono disciplinate da questo articolo.



I termini di pagamento potranno essere sospesi dalla stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla stazione appaltante medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

I pagamenti avverranno previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e degli eventuali subappaltatori.

Nel corso della esecuzione del contratto, sono previsti pagamenti in acconto:

- per le attività di manutenzione ordinaria l'appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante il report delle prestazioni svolte, comprensivo della indicazione del numero di ore impiegate e del personale impiegato (CCNL, inquadramento e tipologia contrattuale) alle scadenze previste dall'art. 3;
- mensilmente per le prestazioni di manutenzione straordinaria, pronto intervento. L'appaltatore, ai fini del rilascio della autorizzazione al pagamento/emissione della fattura, deve inviare alla stazione appaltante, nei primi giorni del mese successivo all'intervento, il report delle prestazioni svolte, comprensivo della indicazione del numero di ore impiegate e del personale impiegato (CCNL, inquadramento e tipologia contrattuale).

Acconti

Entro, dieci giorni dal ricevimento del report, il direttore della esecuzione, ove nominato, ovvero il RUP emettono l'autorizzazione al pagamento, con contestuale autorizzazione alla emissione della fattura (certificato di pagamento). Nel caso in cui il certificato venga emesso dal DEC, detto certificato dovrà essere contestualmente sottoscritto da RUP.

L'autorizzazione al pagamento/certificato di pagamento verrà trasmesso alla impresa che dovrà sottoscriverlo entro 5 giorni dalla trasmissione, con o senza riserva. La riserva dovrà essere esplicita, a mezzo pec, entro i successivi 15 giorni. In assenza di riserva, la contabilità si intende definitivamente accettata dalla impresa che decade dal diritto di sollevare ulteriori contestazioni.

Il credito nella misura indicata nel certificato di pagamento diventa certo, liquido ed esigibile alla data di emissione del presente certificato, anche nell'ipotesi in cui



fosse stata emessa la fattura precedentemente alla data del presente certificato e/o per importo diverso a quanto sopra autorizzato.

Il certificato di pagamento non costituisce accettazione della prestazione che avverrà solo alla fine della ultimazione della prestazione, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni fine mese dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa alla seguente PEC: jtacaamministrazione@legalmail.it. Nel caso in cui l'impresa emetta fattura prima del certificato di pagamento, i trenta giorni fine mese decorrono dal certificato di pagamento.

Saldo

Ultimate le prestazioni, la stazione appaltante avvierà il procedimento per il rilascio del certificato di regolare esecuzione che dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DEC, ove nominato, ovvero in mancanza dal RUP. Nel caso in cui il certificato venga emesso dal DEC, detto certificato dovrà essere contestualmente sottoscritto da RUP, ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Il certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso alla impresa che dovrà sottoscriverlo entro 5 giorni dalla trasmissione, con o senza riserva. La riserva dovrà essere esplicita, a mezzo pec, entro i successivi 15 giorni. In assenza di riserva, la contabilità si intende definitivamente accettata dalla impresa che decade dal diritto di sollevare ulteriori contestazioni.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni fine mese dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa alla seguente PEC: jtacaamministrazione@legalmail.it. Nel caso in cui l'impresa emetta fattura prima del certificato di regolare esecuzione, i trenta giorni fine mese decorrono dal certificato di regolare esecuzione.

Art. 12

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

L'anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto è ammessa, alle condizioni di cui ai commi seguenti.



Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per ciascuna annualità per un importo sino al 20 per cento del valore annuale del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 13

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14

Tutela dei lavoratori, pagamento diretto dei lavoratori, obblighi informativi nei confronti della stazione appaltante

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi



nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore, in particolare, deve garantire, in fase di esecuzione, l'applicazione del ccnl di cui all'art. 6 o, in alternativa, il diverso ccnl indicato in sede di gara che garantisca tutele economico e normative equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

L'appaltatore deve altresì garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare nonché a rispettare le previsioni di cui all'art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Deve altresì garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La ditta, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche in successive commesse e in ogni caso di consentire il controllo sul rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori, è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, indicando in particolare, oltre al ccnl applicato, il numero di addetti ed il numero di ore dedicate alla esecuzione della commessa, il relativo inquadramento e tipologia contrattuale.

E' altresì tenuta a trasmettere su richiesta della stazione appaltante l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione unitamente ai cedolini paga e



alla documentazione della comprova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti al lavoratore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione della prestazione, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 15

Penali in caso di ritardo

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardo inizio servizio	Uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, per un massimo del 10% dell'importo contrattuale – raggiunto tale importo la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento contrattuale – è fatto salvo il maggior danno richiedibile dalla stazione appaltante
Esecuzione della prestazione in difformità anche di una sola delle indicazioni contenute nel presente foglio patti e condizioni o nei documenti della procedura tutti	Uno per mille dell'importo contrattuale per ogni difformità . E' fatto salvo il maggior danno ed, in ogni caso, il diritto di Itaca di risolvere il contratto per inadempimento contrattuale



Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori	Uno per mille dell'importo contrattuale per ogni violazione contestata, fatto salvo il maggior danno
---	--

In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, previa emissione da parte della stazione appaltante di una fattura di importo pari a quello della penale, fatta salva comunque la facoltà di Jtaca s.r.l. di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione.

in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Qualora le penali da ritardo nell'adempimento delle prestazioni superino il 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento potrà proporre la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Resta, inoltre, in facoltà di Jtaca la possibilità di acquisire la prestazione presso altro fornitore, addebitando la spesa alla ditta inadempiente e riservandosi altresì la facoltà di risolvere il contratto.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16



Esecuzione in danno

Qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dalla Stazione appaltante, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale della prestazione rimasta ineseguita. In tal caso il maggior onere finanziario sarà a carico dell'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato per la consegna delle forniture si protraesse oltre i 30gg, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire o far confezionare i capi mancanti ad altra ditta con addebito dei relativi costi a carico della ditta inadempiente.

Rimangono ferme le penali previste al precedente articolo.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 17

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;



- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione del servizio di manutenzione ordinaria verificatasi, senza giustificati motivi, per 14 giorni;
- interruzione del servizio di manutenzione straordinaria che comporti la chiusura temporanea di un parcheggio per 3 giorni;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della prestazione, la stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della prestazione. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 18

Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.



Art. 19

Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che l'operatore economico abbia dichiarato nella documentazione della procedura, le parti della prestazione che intende eventualmente subappaltare.

In ogni caso, l'esecuzione delle prestazioni in subappalto non può avvenire prima del rilascio della autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Si applica per tutto quanto non disciplinato l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 20

Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi tre mesi.

Art 21

Sospensione della prestazione

Il soggetto erogatore della prestazione non può sospendere la stessa in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione della prestazione per decisione unilaterale del Fornitore della prestazione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.



Art. 22

Assicurazione a carico dell'impresa

L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto, a copertura di tutti i rischi di Responsabilità Civile Terzi/Operai (RCTO) per danni arrecati a terzi (tra i quali deve intendersi anche la Stazione appaltante) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della prestazione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato, emesso a conclusione del contratto.

Nel caso in cui la scadenza della polizza dovesse avvenire prima della scadenza del contratto l'appaltatore dovrà trasmettere le quietanze di pagamento del premio assicurativo entro la data della scadenza della polizza.

Art. 23

Garanzia definitiva e stipula contratto

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio di lettere tramite posta certificata.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.



Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
La spesa per imposta di bollo pari a euro 40,00 è a carico esclusivo dell'operatore contraente.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto alla trasmissione alla stazione appaltante della polizza RCTO con le caratteristiche indicate nel precedente articolo.

Art. 24

Condizioni generali di contratto e osservanza delle disposizioni di legge

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, comma 2 del C.C., tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, e agli atti di gara

Art. 25

Domicilio dei contraenti

Le parti eleggeranno, in sede contrattuale, un proprio domicilio che potrà anche essere diverso da quello indicato in sede di gara.

Art. 26

Controversie

In caso vi fossero degli errori nelle lettere o articoli richiamati nelle presenti condizioni contrattuali e nella lettera di invito, farà fede quanto si deduce dal testo stesso.

Ogni controversia che potesse insorgere è devoluta esclusivamente al foro di Venezia. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 27

Obbligo di rispettare le previsioni del PTCPT e del MOG e relativi allegati



L'operatore economico dichiara di conoscere il contenuto del modello organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano della Prevenzione della Corruzione e dei relativi allegati, ivi in particolare compreso il Codice Etico come integrato dall'art. 27 del PTCPT, reperibili sul sito di Jtaca s.r.l., Sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti. Con la sottoscrizione del presente contratto aderisce ai contenuti, alle procedure, ai compiti e responsabilità previste dalla sopra citata documentazione che si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e sub fornitori e a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella gestione ed esecuzione del contratto. La violazione delle regole previste dai documenti di cui al comma 1, costituisce causa di grave inadempimento contrattuale che legittima la società a provvedere alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale, previo semplice invito di PEC contenente la dichiarazione di risoluzione del contratto immediata o, comunque, a decorrere dalla data indicata dalla comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Jtaca s.r.l. per effetto dell'inadempimento il cui importo potrà essere altresì dedotto da quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento svolte ove accettate da Jtaca s.r.l.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma 3, l'operatore economico è comunque tenuto a porre in essere quanto necessario per non arrecare ovvero aggravare il danno subito dal Jtaca s.r.l.

Jtaca Srl con socio unico
Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa